

**CONVENZIONE TRA COMUNE DI BOLOGNA – QUARTIERE SAVENA E  
CENTRO SOCIALE ZONA ORTIVA LA DACIA APS PER LA GESTIONE DELLA  
CASA DI QUARTIERE “LA DACIA” IN VIALE ABRAMO LINCOLN 22/3 E DELLE  
ZONE ORTIVE “DUE MADONNE/MONDOLFO” A BOLOGNA, NEL  
QUADRIENNIO 2025 – 2029.**

In attuazione della determinazione dirigenziale P.G. N. ....../2025  
esecutiva ai sensi di legge

**tra**

**Comune di Bologna - Quartiere Savena** (cod. fisc. 01232710374) nel  
seguito denominato “Quartiere”, legalmente rappresentato da Paolo Ricci,  
domiciliato per la sua carica in via Faenza, 2 - Bologna, presso la sede del  
Quartiere, che interviene ai sensi dell’art. 107 della legge n. 267/2000, nel  
presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Direttore del Quartiere  
Savena, nominato con atto del Sindaco P.G. n. 895915/2025

**e**

**Centro Sociale Zona Ortiva La Dacia APS** (C.F. 91168740370) nel seguito  
anche denominata “Gestore”, con sede legale a Bologna, in Viale Abramo  
Lincoln 22/3, legalmente rappresentata da Laura Monti e iscritta nel  
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con il progressivo n.  
90880

Premesso che:

- la rete delle Case di Quartiere nasce dall’evoluzione del sistema dei centri  
sociali autogestiti dagli anziani, caratterizzati da una presenza radicata e  
diffusa sul territorio. Dopo la riforma dei Quartieri del 2016, che ha  
ridefinito i quartieri quali aree con una popolazione media di 60.000

	abitanti, le Case di Quartiere rappresentano una infrastruttura	
	fondamentale per il lavoro di prossimità quali luoghi sempre più trasversali,	
	intergenerazionali e interculturali di creazione di benessere, coesione e	
	solidarietà tra le persone e le comunità;	
	- mediante delibera di Giunta P.G. n. 223432/2019, è stato avviato il	
	Percorso verso le Case di Quartiere per un welfare di comunità e sono stati	
	definiti gli indirizzi per l'implementazione del nuovo modello gestionale;	
	- con successive delibere P.G. n. 42143/2020 e P.G. n. 249913/2020 la	
	Giunta ha rispettivamente dettato ulteriori indirizzi per la costituzione delle	
	Case di Quartiere, in particolare relativi alla governance, alla stipula delle	
	convenzioni e all'attività di somministrazione e approvato lo schema di	
	convenzione per la costituzione delle Case di Quartiere;	
	- con delibera di Giunta P.G. n. 427957/2022 è stato approvato il documento	
	“Case di Quartiere: Percorso per un sistema unitario delle Case di Quartiere	
	di Bologna 2022 - 2026”;	
	- con delibera di Giunta P.G. n. 74883/2025 sono stati approvati gli indirizzi	
	per la stipula delle convenzioni adeguatamente aggiornati e lo schema di	
	convenzione per la gestione delle Case di Quartiere;	
	<b>si conviene quanto segue</b>	
	<b>Art.1 - Finalità</b>	
	Finalità della presente convenzione è la gestione della Casa di Quartiere “LA	
	DACIA” quale struttura ibrida riconducibile al modello dell’amministrazione	
	condivisa, infrastruttura a disposizione della comunità pensata per	
	agevolare le persone nell’esercizio delle loro prerogative sociali, aperta e	
	accessibile alla cittadinanza e volta a promuovere e favorire la	
		Pagina 2 di 20

partecipazione delle persone anziane e dei cittadini e delle cittadine in genere, al lavoro di comunità e alla cura del territorio.

La Casa di Quartiere rappresenta un punto di riferimento per la cittadinanza e, in particolare, per la popolazione anziana in termini di attività e interventi di contrasto della povertà relazionale, di promozione della socialità, di attività ricreative e culturali, di prevenzione socio-sanitaria, anche attraverso la promozione di sani e corretti stili di vita, in una prospettiva intergenerazionale, anche mediante attività e interventi rivolti sia alle persone sole (con particolare attenzione ai nuclei monofamiliari ed a rischio fragilità relazionale) sia ai giovani, agli adolescenti e alle famiglie del territorio.

## **Art. 2 - Oggetto**

Oggetto della presente convenzione è la gestione della Casa di Quartiere "LA DACIA".

Il Quartiere concede al Gestore in comodato d'uso gratuito, come previsto dagli atti richiamati in premessa, i seguenti immobili siti in Bologna:

- n. 1 edificio per lo svolgimento di attività di pubblica utilità, in Viale Abramo Lincoln 22/3;

- area esterna per usi comuni di circa mq. 895 (da carta tecnica comunale) in Viale Abramo Lincoln 22/3;

- aree con destinazione ortiva denominate "Due Madonne" e "Mondolfo" di complessivi mq. 17.940 circa (da carta tecnica comunale)

il tutto come da cartografia allegata (vedasi aree delimitate con linee rosse).

Gli spazi sopra indicati sono identificato al Catasto come segue:

- immobile sede della Casa di Quartiere in Via A.Lincoln 22/3 al Foglio 220

mappale 1505

- area ortiva Due Madonne al Foglio 220 mappale 1499

- area ortiva Mondolfo al Foglio 247 mappali 1-11-20-22-25

La consistenza degli immobili e dei beni mobili nonché il loro stato di conservazione sono descritti nel verbale di consistenza iniziale che sarà redatto entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. In prossimità della scadenza della convenzione sarà redatto un verbale di consistenza finale.

Relativamente alle prescrizioni di legge in tema di efficienza energetica, le parti concordano di condividere le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione della prestazione energetica (A.P.E.) dell'immobile.

### **Art. 3 - Sede Legale**

Il Gestore potrà fissare la propria sede legale presso la Casa di Quartiere.

Altri soggetti che svolgono parte preponderante delle attività sociali nella Casa di Quartiere potranno fissarvi la propria sede legale previo assenso del Quartiere e del Gestore.

### **Art. 4 - Rapporti con il Quartiere**

Il Gestore ha il compito di condurre la Casa di Quartiere in forma autonoma nel rispetto del Manifesto delle Case di Quartiere di Bologna , garantendo la funzione della Casa di Quartiere quale servizio sussidiario dell'Amministrazione comunale, autogestito e aperto al territorio e si impegna a gestire la Casa di Quartiere nell'ambito delle linee di indirizzo del Quartiere sulla programmazione delle attività e sull'uso degli spazi, concordate periodicamente col Quartiere attraverso una coprogettazione costante e dinamica tra i gestori e gli uffici e servizi di Quartiere,

coinvolgendo anche l'Assemblea civica della Casa di Quartiere, le altre Case di Quartiere e le realtà del territorio, al fine di inserire la programmazione della Casa di Quartiere all'interno del quadro più ampio di interventi e progetti volti alla cura della comunità locale e del territorio promossi dal Quartiere.

Il Gestore della Casa di Quartiere, coordinandosi con l'Amministrazione, dovrà in particolare:

a) partecipare attivamente alla realizzazione di progetti sostenuti dal Quartiere, intensificando reti e relazioni funzionali al consolidamento del welfare di comunità e allo sviluppo socio-culturale della cittadinanza, nonché attivare sinergie con le altre realtà del Territorio in armonia con gli indirizzi del Quartiere;

b) collaborare per la realizzazione di obiettivi e progetti comuni con le altre Case di Quartiere a livello di territorio e cittadino, partecipando alle sedi di coordinamento territoriale previste nell'ambito del progetto "Case di Quartiere";

c) partecipare attivamente, anche mettendo a disposizione spazi, ai percorsi e laboratori partecipativi promossi dall'Amministrazione comunale ed ai tavoli istituzionali convocati dal Quartiere per lo sviluppo e la valorizzazione dei progetti e dei servizi di comunità da offrire alla cittadinanza nel territorio di riferimento.

Il Quartiere si riserva la possibilità di utilizzare gratuitamente, per un massimo annuo di 20 (venti) giornate, gli spazi della Casa di Quartiere per finalità istituzionali e/o per interventi e progetti di interesse pubblico, dandone congruo preavviso al Gestore.

Il Gestore potrà stipulare, in accordo e raccordo con il Quartiere, percorsi di collaborazione formali con enti, istituzioni, soggetti associativi e civici presenti sul territorio al fine di valorizzare gli spazi della Casa di Quartiere attraverso l'organizzazione congiunta di iniziative, rassegne e simili a favore della cittadinanza.

La disponibilità a favore di soggetti terzi degli spazi della Casa di Quartiere per usi occasionali potrà avvenire nelle forme e alle condizioni concordate con il Quartiere e rese pubbliche ai sensi del successivo articolo 13.

Le forme di collaborazione sopra citate definiscono le modalità in cui i soci di altre associazioni e/o gli utenti delle istituzioni coinvolte possono frequentare la Casa di Quartiere in relazione alle iniziative oggetto degli eventuali accordi e determinano gli impegni dei soggetti a contribuire pro quota agli oneri diretti e indiretti della gestione.

L'accordo di collaborazione di cui al precedente comma potrà inoltre, prevedere la designazione di un rappresentante della realtà coinvolta quale membro del Comitato di Gestione della Casa di Quartiere come previsto dal successivo articolo 5.

Il Gestore si rende disponibile, nelle modalità concordate con l'Amministrazione e nel rispetto dei relativi rapporti convenzionali da questa sottoscritti in merito, o comunque in base a specifici accordi con gli uffici territoriali degli enti a ciò preposti, a favorire all'interno della Casa l'eventuale inserimento, a supporto delle attività che ivi si realizzano, di persone per lo svolgimento di attività gratuita in favore della collettività quale forma di riparazione del danno a scopo risocializzante e comunque ai fini previsti dalla legge o con le modalità previste dalla normativa in materia

di lavoro di pubblica utilità o Messa alla Prova.

Il Gestore, in accordo con il Quartiere, si impegna a favorire il coinvolgimento di giovani coinvolti in progetti di servizio civile o di studenti impegnati in tirocini formativi/curriculari.

Il Gestore si impegna a trasmettere al Quartiere:

- entro il 31/12 di ogni anno la programmazione annuale delle attività della Casa di Quartiere per l'anno successivo. La programmazione delle attività, redatta anche sulla base degli indirizzi del Consiglio di Quartiere contenuti nel Programma Obiettivo e delle proposte emerse dall'Assemblea civica della Casa di quartiere, potrà essere modificata e integrata durante l'anno in accordo con il Quartiere;

- entro il 31/05 di ogni anno il rendiconto consuntivo della Casa di Quartiere;

- entro il 31/05 la rendicontazione sociale delle attività svolte, secondo uno schema preventivamente concordato con il Quartiere, unitamente al piano di reinvestimento dell'avanzo di gestione;

- le convocazioni delle riunioni degli organi gestionali della Casa di Quartiere con il relativo ordine del giorno ed un estratto sintetico dei verbali relativamente alle decisioni più rilevanti assunte.

Il piano di reinvestimento dell'eventuale avanzo di gestione, da rilevare secondo la modalità sopra descritta, dovrà essere definito in accordo con il Quartiere, dando priorità a interventi di manutenzione straordinaria e/o migliorie agli immobili ai sensi del successivo articolo 9, all'acquisizione di attrezzature necessarie, a iniziative solidaristiche o ad accantonamenti per il finanziamento di attività ed eventi in programmazione.

Il Quartiere favorisce la cooperazione tra le Case di Quartiere al fine di programmare investimenti congiunti degli avanzi di gestione.

Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sulla regolare gestione della Casa di Quartiere e delle sue attività, nonché ogni evento che possa incidere sulla validità della presente Convenzione.

#### **Art. 4 bis - Gestione dell'area ortiva annessa alla Casa di Quartiere**

Le aree ortive comunali annesse alle Case di Quartiere assumono rilevanza sociale in quanto luoghi di integrazione e partecipazione attiva, risorse per la comunità aperte ai cittadini e presidi di salvaguardia ed educazione ambientale.

In questo quadro il Soggetto gestore si impegna a garantire la fruizione ortiva quale servizio comunale autogestito dai frequentatori.

Pertanto tutti i cittadini che hanno stipulato un contratto in comodato per l'utilizzo di un lotto ortivo dovranno coltivare l'appezzamento assegnato nel rispetto del regolamento adottato dal Gestore e delle leggi vigenti in materia. La zona ortiva dovrà essere tenuta con la massima cura anche dell'aspetto estetico, evitando ogni possibile situazione di degrado.

Il Quartiere gestisce la procedura di assegnazione dei lotti ortivi liberi ai cittadini richiedenti sulla base di una graduatoria elaborata in conformità ai criteri e con le modalità fissate nel vigente Regolamento comunale, sulla base della disponibilità dei lotti medesimi e sulla base di convenzioni predisposte con i soggetti Gestori, attuatori della gestione dei contratti di comodato con gli assegnatari.

La gestione degli orti deve avvenire nel rispetto delle norme di

comportamento previste del vigente Regolamento comunale.

#### **Art. 5 - Comitato di Gestione**

La Casa di Quartiere è gestita dal relativo Comitato di Gestione; ai lavori del Comitato di Gestione può essere richiesta la presenza del Quartiere.

Nelle sedute il cui ordine del giorno preveda la discussione del bilancio e la programmazione annuale delle attività devono comunque essere invitati il Presidente ed il Direttore del Quartiere o loro delegati.

I componenti del Comitato di gestione hanno diritto ad accedere a tutta la documentazione relativa alle attività della Casa di Quartiere.

Il Comitato di Gestione è presieduto dal rappresentante legale/delegato del soggetto Gestore.

#### **Art. 6 - Assemblea Civica della Casa di Quartiere**

E' istituita l'Assemblea civica della Casa di Quartiere "LA DACIA" con la finalità di coinvolgere cittadini, cittadine e realtà del territorio nella vita della Casa di Quartiere attraverso proposte, espressione di bisogni e partecipazione attiva alla realizzazione delle attività. Il ruolo dell'Assemblea Civica è consultivo.

La partecipazione alla stessa è aperta, previa registrazione, a:

- i cittadini e le cittadine, residenti nel Quartiere dove ha sede la Casa, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

- i cittadini e le cittadine non residenti, ma che nel Quartiere esercitino la propria attività di lavoro, di studio o volontariato;

- le persone straniere e le persone apolide residenti nel Quartiere o che vi svolgano la propria attività di lavoro, di studio o volontariato.

Partecipano ai lavori dell'Assemblea Civica il Presidente ed il Direttore del

	Quartiere o loro delegati e i rappresentanti delle Associazioni coinvolte nella	
	gestione della Casa di Quartiere (Comitato di Gestione) e delle ulteriori	
	attività che in essa si svolgono.	
	L'Assemblea Civica della Casa di Quartiere dovrà essere convocata dal	
	Quartiere almeno due volte l'anno, indicativamente:	
	- in ottobre/novembre ai fini della presentazione di proposte per il piano	
	delle attività da svolgere nella Casa di Quartiere per l'anno successivo;	
	- in aprile/maggio per l'illustrazione del rendiconto consuntivo della Casa di	
	Quartiere, della rendicontazione sociale delle attività svolte unitamente al	
	piano di reinvestimento degli utili, precedentemente concordato con il	
	Quartiere.	
	Delle sedute dell'Assemblea è redatto apposito verbale.	
	<b>Art. 7 - Modalità di gestione</b>	
	Il Gestore non percepirà alcun compenso per la conduzione della Casa di	
	Quartiere ed utilizzerà prevalentemente soci volontari e/o prestatori	
	d'opera aventi regolare rapporto di lavoro.	
	La Casa di Quartiere rappresenta un progetto autonomo dal punto di vista	
	finanziario, per cui tutte le operazioni finanziarie relative alla Casa di	
	Quartiere devono fare riferimento ad un conto corrente dedicato.	
	In particolare:	
	- in caso le finalità e le attività del soggetto gestore coincidano	
	esclusivamente con la gestione della Casa di Quartiere il conto corrente	
	potrà coincidere con quello già attivato del soggetto gestore;	
	- in caso di soggetto gestore le cui finalità e attività risultino ulteriori e	
	diverse rispetto alla gestione della Casa di Quartiere sarà necessario fare	
		Pagina 10 di 20

	riferimento ad un conto corrente dedicato;	
	Sarà necessario fare riferimento ad un conto corrente dedicato, salvo che	
	non sia diversamente previsto nell'atto di costituzione dell'ATS.	
	I componenti del comitato di gestione possono prendere visione di tutte le	
	movimentazioni bancarie relative alla gestione della Casa di Quartiere.	
	Per la realizzazione di ogni attività, iniziativa o evento, il Gestore, insieme ai	
	soggetti terzi eventualmente coinvolti dovrà ottenere, a propria cura e	
	spese, tutte le autorizzazioni previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.	
	E' vietato qualsiasi intervento volto a modificare le caratteristiche degli	
	spazi o le condizioni d'uso, senza il nulla-osta del Comune e fatta salva	
	l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni edilizie ed amministrative.	
	Negli spazi della Casa di Quartiere è fatto divieto di installare apparecchi	
	automatici, quali ad esempio slot-machines, videolottery o altri sistemi che	
	abbiano come elemento preponderante l'aleatorietà e possano procurare	
	dipendenza.	
	L'utilizzo dell'Immagine Coordinata della Rete delle Case di Quartiere di	
	Bologna deve essere realizzato nel rispetto di quanto indicato nell'apposito	
	Manuale d'uso.	
	<b>Art. 8 - Impegni del Gestore</b>	
	Il Gestore si impegna al rispetto del Manifesto delle Case di Quartiere di	
	Bologna e della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e	
	relativa legge di attuazione 20/06/1952 n. 645 (Legge Scelba), nonché della	
	Legge 25/6/1993 n.205 (Legge Mancino).	
	Il Gestore è responsabile della gestione e della organizzazione della Casa di	
	Quartiere.	

Nel caso di presenza di dipendenti il Gestore redige e predispone il documento di analisi e valutazione dei rischi in relazione alle attività previste nella Casa di Quartiere, ai sensi del D.Lgs 81/2008.

Il Gestore e i competenti uffici dell'amministrazione comunale effettueranno una valutazione complessiva degli immobili al fine di:

- verificare la capienza massima dei locali e le loro condizioni di accessibilità al pubblico o ai soli soci in relazione alle diverse attività previste;
- definire di concerto le azioni e gli adempimenti conseguenti.

Dall'esito delle valutazioni di cui sopra possono derivare modifiche o differimenti delle attività concordate in esito alla coprogettazione al fine di renderne compatibile l'esercizio con le caratteristiche del luogo.

Il Gestore si impegna, in particolare a:

- provvedere all'apertura e chiusura dei locali secondo orari funzionali alle attività svolte e compatibili con le esigenze dei cittadini ed a comunicare al Quartiere eventuali periodi di chiusura;
- custodire i locali, le attrezzature e i beni mobili ivi presenti;
- adempiere a qualsiasi onere tributario derivante dalle attività svolte;
- mantenere puliti gli spazi interni ed esterni concessi;

Inoltre il Gestore dovrà:

a) sostenere i costi per le utenze di acqua, elettricità, gas, telefonia, riscaldamento, ecc. I contratti per le utenze sono intestati direttamente all'Associazione, a meno che ciò non risulti possibile in considerazione delle caratteristiche strutturali degli impianti. In tal caso il Gestore resta impegnato a corrispondere, a richiesta del Comune, un rimborso corrispondente alle spese effettivamente sostenute dall'Amministrazione

	Comunale sulla base dei calcoli e riparti effettuati dagli Uffici comunali	
	competenti.	
	b) ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni (c.d.	
	Testo Unico Edilizia), provvedere alla manutenzione ordinaria degli immobili	
	e delle aree oggetto della convenzione, concordando tipologie e modalità di	
	intervento con gli uffici comunali competenti e a segnalare	
	tempestivamente al Direttore del Quartiere la necessità di interventi	
	manutentivi di competenza comunale.	
	<b>Art. 9 - Impegni del Comune</b>	
	Le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile e delle aree ortive	
	sono a carico del Comune.	
	Il Comune e il Gestore possono concordare che l'esecuzione di determinati	
	interventi di manutenzione straordinaria siano a carico di quest'ultimo. In	
	tal caso il gestore affida l'esecuzione dell'intervento ad un soggetto in	
	possesso delle necessarie qualificazioni il quale provvederà a rilasciare le	
	certificazioni dovute in ordine alla corretta esecuzione dei lavori.	
	Il rispetto delle predette condizioni esonera il Gestore in ordine ad eventuali	
	responsabilità connesse agli interventi di manutenzione straordinaria	
	eseguiti.	
	Ai fini della corretta identificazione degli interventi, si applica l'art. 3 del	
	D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Testo Unico	
	Edilizia).	
	In particolare, per interventi di manutenzione straordinaria si intendono le	
	opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche	
	strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-	
		Pagina 13 di 20

	sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva	
	degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.	
	Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi	
	anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità	
	immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione	
	delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico	
	purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si	
	mantenga l'originaria destinazione d'uso.	
	Al fine di garantirne la sostenibilità gestionale, il Comune si impegna inoltre	
	a valutare, nell'ambito delle risorse disponibili, la possibilità di sostenere	
	con contributi finanziari la Casa di Quartiere, anche in ragione della	
	gestione di specifiche attività e interventi sussidiari e complementari a	
	quelli offerti dall'Amministrazione.	
	<b>Art. 10 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno</b>	
	<b>della Casa di Quartiere.</b>	
	L'eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno	
	della Casa di Quartiere e i relativi adempimenti amministrativi dovranno	
	effettuarsi con le modalità definite nel documento "Case di Quartiere:	
	Indirizzi relativi alla stipula delle convenzioni" approvato con delibera di	
	Giunta P.G. n. 74883/2025 e in conformità ai presupposti normativi ivi	
	richiamati, nonché alle eventuali modifiche normative nel tempo vigenti.	
	Nel caso in cui il Gestore ritenga, in relazione alle sue capacità organizzative,	
	che possa risultare maggiormente funzionale la somministrazione da parte	
	di un soggetto terzo, lo propone al Quartiere che è chiamato ad esprimere	
	parere in merito dettando eventuali indirizzi volti a garantire che la	
		Pagina 14 di 20

modalità di gestione dell'attività di somministrazione risulti comunque coerente con la funzione sociale della Casa.

Il soggetto terzo a cui affidare la somministrazione in deroga dovrà comunque essere individuato in un altro ente del terzo settore.

#### **Art. 11 - Oneri assicurativi e responsabilità**

Il Gestore si impegna ad assumere la custodia degli spazi ai sensi dell'art. 2051 c.c. e adotterà ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose cagionati da fatto od omissione del medesimo, nonché dai dipendenti, volontari, operatori, o altri soggetti di cui il Gestore si avvalga.

Il Gestore si obbliga a stipulare polizza assicurativa con adeguati massimali contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e Prestatori d'opera (laddove esistenti), nonché polizza incendio e rischi accessori. Copia di tali polizze saranno consegnate al Quartiere entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della presente convenzione.

Le modalità sono definite nel documento "Case di Quartiere: Indirizzi relativi alla stipula delle convenzioni" approvato con delibera di Giunta P.G. n. 74883/2025 in conformità alla normativa vigente in materia, nonché alle eventuali modifiche normative nel tempo vigenti.

#### **Art. 12 - Durata della convenzione**

La convenzione avrà la durata di quattro anni con decorrenza da marzo 2025 e fino a tutto febbraio 2029.

Se necessario al fine di garantire la continuità delle attività della Casa di Quartiere, la convenzione potrà essere prorogata alla scadenza fino ad un massimo di sei mesi. Il Gestore è obbligato ad accettare tale eventuale

proroga alle condizioni contrattuali pattuite, nessuna esclusa.

Alla scadenza il bene immobile, compreso eventuali arredi ed attrezzature di pertinenza della Casa di Quartiere, sarà restituito alla piena disponibilità del Comune, libero e sgombero da persone e cose, in buono stato manutentivo, fatto salvo il normale degrado d'uso senza necessità di preventivo atto di disdetta.

Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto al Gestore all'atto della riconsegna.

Qualora, alla scadenza della presente convenzione, il Gestore non provveda alla riconsegna degli spazi liberi e sgomberi da persone e cose, esso sarà ritenuto unico responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, arrecati al Comune in conseguenza del suo comportamento.

### **Art. 13 - Trasparenza e Rendicontazione**

La rendicontazione costituisce elemento strutturale nella gestione della Casa di Quartiere al fine di valorizzare e monitorare le attività concretamente realizzate e l'impatto sociale generato a favore della comunità.

Il Gestore dovrà presentare al Quartiere entro i termini e nelle modalità previste dal precedente art. 4:

- la programmazione annuale delle attività della Casa di Quartiere per l'anno successivo con particolare riguardo alle finalità e gli indirizzi specifici della Casa medesima;
- il rendiconto consuntivo della Casa di Quartiere, la rendicontazione sociale delle attività svolte unitamente al piano di reinvestimento dell'avanzo di gestione.

Tutti i documenti relativi alle Case di Quartiere (Convenzioni, Accordi di collaborazione, Programmazione delle attività, Rendicontazione finanziaria e sociale, ecc.) sono pubblicati, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, nella sezione Partecipa del sito Iperbole Rete Civica.

Il Gestore è tenuto inoltre a fornire a semplice richiesta del Quartiere ogni notizia, informazione, documentazione relativa al bene ed alle attività svolte.

**Art. 14 - Decadenza, revoca, sospensione e risoluzione anticipata della convenzione**

Qualora il Gestore non ottemperasse agli obblighi assunti e fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nella presente convenzione, il Quartiere invierà comunicazione scritta con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali prestabilite.

Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con adeguato preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per necessità di utilizzo dei locali per pubblica utilità, senza che al Gestore nulla sia dovuto; può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza.

Il Quartiere si avvale della facoltà di risolvere in ogni momento la convenzione, previa comunicazione al Gestore, in caso di:

- scioglimento del soggetto Gestore;
- reiterate omissioni nella presentazione della documentazione da produrre al Comune in base alla presente convenzione oppure dietro richiesta;

	- destinazione degli spazi ad usi diversi da quelli concessi;	
	- mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto	
	di convenzione, o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai	
	programmi delle iniziative;	
	- gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;	
	- frode dimostrata dal Gestore in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad	
	altri soggetti pubblici e/o privati, nell'ambito dell'attività convenzionale;	
	- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati e/o	
	contravvenzioni di natura penale a carico di persone che operano per conto	
	del Gestore o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito della	
	conduzione degli spazi;	
	- grave danno all'immagine dell'Amministrazione, fatto salvo il diritto del	
	Comune al risarcimento dei danni subiti;	
	- subconcessione degli spazi, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo,	
	non previamente concordata con il Quartiere nell'ambito degli accordi di	
	collaborazione di cui al precedente art. 4.	
	<b>Art. 15 - Spese contrattuali</b>	
	Tutte le spese inerenti alla presente convenzione, sono a carico del Gestore,	
	senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione	
	Comunale.	
	Tali oneri sono: marche da bollo, diritti di segreteria ed eventuali spese di	
	registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le	
	leggi e i regolamenti vigenti.	
	<b>Art. 16 - Disposizioni in materia di salute pubblica</b>	
	Le attività previste nella Casa di Quartiere dovranno essere realizzate nel	
		Pagina 18 di 20

rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute pubblica e di prevenzione e contenimento di contagi a seguito di epidemie e/o pandemie, compresi gli specifici protocolli di sicurezza relativi alle modalità di svolgimento delle attività e alle condizioni di tenuta dei locali in cui si svolgono.

Al fine di valutare insieme al soggetto Gestore gli impatti organizzativi e finanziari che le disposizioni contingenti emanate dai competenti organi potranno determinare sulla gestione della Casa di Quartiere, i contenuti della presente convenzione verranno verificati e potranno essere adeguati in relazione alla situazione di emergenza rilevata.

Il Comune ed il soggetto Gestore potranno concordare le condizioni organizzative e le modalità di sostegno per l'utilizzo degli spazi della Casa di Quartiere per la realizzazione di attività connesse alla necessità di riconfigurare servizi o interventi in relazione alla situazione di emergenza sanitaria.

#### **Art. 17 - Trattamento dei dati personali**

Si applica quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali).

#### **Art. 18 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia che non è possibile definire in via amministrativa è competente il Foro di Bologna.

#### **Art. 19 - Rinvio a fonti normative**

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si intendono applicabili le norme del Codice Civile e le altre leggi e normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura

dell'atto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna,

p. il Quartiere

p. C.S. Zona Ortiva La Dacia APS

Il Direttore

La Presidente